

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEI RIFUGI PER CANI RANDAGI LE CUI STRUTTURE NON SIANO CONFORMI ALLE NORMATIVE EDILIZIE O SANITARIO-AMMINISTRATIVE OVVERO ALLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVI RIFUGI, NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORMATIVE REGIONALI VIGENTI IN MATERIA**

**ART. 1- FINALITA' DEL FINANZIAMENTO**

IL FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 778, DELLA LEGGE N. 178/2020 È FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEI RIFUGI DI CUI AL MEDESIMO COMMA 778 O ALLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVI RIFUGI, NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORMATIVE REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

**ART. 2 – ENTI AMMESSI ALLA SELEZIONE**

POSSONO BENEFICIARE DELLE RISORSE DEL PREDETTO FONDO, PARI A 5 MILIONI DI EURO PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2021 E 2022, GLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI, IN STATO DI PREDISSESTO O IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 242, 243-BIS E 244 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PROPRIETARI DI RIFUGI PER CANI RANDAGI LE CUI STRUTTURE NON SIANO CONFORMI ALLE NORMATIVE EDILIZIE O SANITARIO-AMMINISTRATIVE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 178/2020.

**ART. 3 – AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO**

AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO, GLI INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEI RIFUGI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 778 O PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI RIFUGI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 779, DOVRANNO TERMINARE ENTRO 12 MESI DALLA COMUNICAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

LA MANCATA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ENTRO IL PREDETTO TERMINE COMPORTERÀ LA RESTITUZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE OVVERO IL RECUPERO DELLE STESSE. IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DELLE RISORSE ENTRO I TERMINI PREVISTI, UNA PARI SOMMA È RECUPERATA DALLE RISORSE A QUALUNQUE TITOLO DOVUTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE SUCCESSIVAMENTE VERSATA AD APPOSITO CAPITOLO DELL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO.

**ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE**

A) GLI ENTI LOCALI INTERESSATI, TRAMITE IL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO, DEVONO FAR PERVENIRE LA PROPRIA CANDIDATURA, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L'AREA RISERVATA DEL SISTEMA CERTIFICAZIONI ENTI LOCALI ("AREA CERTIFICATI - TBEL, ALTRI CERTIFICATI") ACCESSIBILE DAL SITO WEB DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE ALL'INDIRIZZO <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>, PENA LA NON AMMISSIONE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DEL 30 GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO INSERENDO, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DATI:

- 1) CUP DELL'INTERVENTO;
- 2) DENOMINAZIONE DELL'ENTE LOCALE;



- 3) INDICAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER UNA DELLE SEGUENTI FINALITÀ:
- INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEI RIFUGI, DI PROPRIETÀ DELL'ENTE, PER CANI RANDAGI LE CUI STRUTTURE NON SIANO CONFORMI ALLE NORMATIVE EDILIZIE O SANITARIO-AMMINISTRATIVE;
  - INTERVENTI DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVI RIFUGI, NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORMATIVE REGIONALI VIGENTI IN MATERIA;
- 4) LIVELLO DI PROGETTAZIONE POSSEDUTO;
- 5) INDICAZIONE CIRCA L'ASSENZA O MENO DI STRUTTURE ANALOGHE NEL TERRITORIO COMUNALE;
- 6) IMPORTO DI CONTRIBUTO RICHIESTO;
- 7) EVENTUALE IMPORTO DI COFINANZIAMENTO;
- 8) EVENTUALE INDICAZIONE DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE;
- 9) CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO;
- 10) GESTIONE ASSOCIATA;
- 11) ASSENZA DI STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE;
- 12) NUMERO DI CANI CATTURATI RIFERITO ALL'ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
- B) LA MANCANZA DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA.

IL PORTALE PER L'INSERIMENTO DEI DATI SARÀ ACCESSIBILE DALLE ORE 10,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA FINANZA LOCALE.

LA CANDIDATURA DOVRÀ ESSERE INOLTRATA DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE LOCALE O SUO DELEGATO.

#### **ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AVVIENE SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI E DEI RELATIVI PUNTEGGI:

- A) BACINO DI UTENZA: 1 PUNTO OGNI 5.000 ABITANTI, FINO AD UN MASSIMO DI 6 PUNTI
- B) GESTIONE ASSOCIATA: 10 PUNTI
- C) ASSENZA DI STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE: 10 PUNTI
- D) NUMERO DI CANI CATTURATI RIFERITO ALL'ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
- ☐ DA 0 A 25 PUNTI 5
  - ☐ DA OLTRE 25 PUNTI 10
- E) PERCENTUALE DI CANI ADOTTATI RISPETTO AL NUMERO DEGLI ENTRATI NELL'ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
- ☐ SOTTO IL 10% PUNTI 0
  - ☐ DAL 10% AL 30% PUNTI 10
  - ☐ OLTRE IL 30% PUNTI 15
- F) COFINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ENTE:
- ☐ FINO AL 20% PUNTI 5
  - ☐ OLTRE IL 20% PUNTI 10



**G) LIVELLO DI PROGETTAZIONE POSSEDUTO E APPROVATO DALL'ENTE DI RIFERIMENTO:**

- ☐ PROGETTO ESECUTIVO: 10 PUNTI;
- ☐ PROGETTO DEFINITIVO: 5 PUNTI;
- ☐ STUDIO DI FATTIBILITA': 2 PUNTI

NEL CASO IN CUI LE RICHIESTE SARANNO SUPERIORI ALLE RISORSE STANZIATE, I CONTRIBUTI VERRANNO ATTRIBUITI AI COMUNI AVENTI DIRITTO IN MISURA PROPORZIONALE E COMUNQUE NEI LIMITI DELLE RISORSE MEDESIME.

**ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

LE RISORSE, PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2021 E 2022, SARANNO COSÌ RIPARTITE:

ANNO 2021: A) 4.000.000 DI EURO PER GLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEI RIFUGI GIÀ ESISTENTI;

B) 1.000.000 DI EURO PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVI RIFUGI, NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORMATIVE REGIONALI VIGENTI IN MATERIA;

ANNO 2022: A) 5.000.000 DI EURO PER LA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI NUOVI RIFUGI, NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORMATIVE REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

GLI ENTI LOCALI BENEFICIARI, GLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E IL RELATIVO IMPORTO SONO INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SULLA BASE DELLE GRADUATORIE REDATTE SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE AVVISO.

LE EROGAZIONI SONO DISPOSTE DAL MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI BENEFICIARI CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

- ☐ 10% ENTRO 30 GIORNI DALL'EMANAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E DELLA ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE RISORSE AI COMUNI BENEFICIARI;
- ☐ 50% A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DEL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI;
- ☐ 30% A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, ATTESTANTE IL RAGGIUNGIMENTO DEL 50% DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI;
- ☐ IL RESTANTE 10% A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CORREDATO DEL VERBALE DI COLLAUDO E DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO DA PARTE DEL SERVIZIO VETERINARIO PUBBLICO COMPETENTE PER TERRITORIO.

PER LE EROGAZIONI, GLI ENTI LOCALI BENEFICIARI TRASMETTONO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO UTILIZZANDO IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE.



**ART.7 – ALTRE INFORMAZIONI**

1. IL MINISTERO DELL'INTERNO SI RISERVA DI VERIFICARE LE DICHIARAZIONI RESE DAI PROPONENTI E DI RICHIEDERE AGLI STESSI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CHIARIMENTO DELLE DICHIARAZIONI RESE;
2. GLI ENTI ASSEGNATARI DELLE RISORSE DI CUI AL PRESENTE AVVISO PRESENTERANNO IL RENDICONTO DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 158 D. LGS. N. 267/2000;
3. I RECAPITI PRESSO CUI È POSSIBILE CHIEDERE INFORMAZIONI SULLA PRESENTE PROCEDURA SONO I SEGUENTI: 06 46526270 – 0646548093 – EMAIL: [FINLOC@INTERNO.IT](mailto:FINLOC@INTERNO.IT). LE INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE RICHIESTE ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021.

21A03152

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA**

DECRETO 7 aprile 2021.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «FIGGEN» nell'ambito del programma PRIMA, Call 2019.** (Decreto n. 798/2021).

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA RICERCA**

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimen-

to degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della ex direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del

